



CORTE DEI CONTI



0000752-12/01/2015-SCCLA-Y31PREV-I

D.I. 87/Segr D.G. \ 2014

UFFICIO V. CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO

26 GEN 2015

Reg. foglio 762

Cons. Riccardo VENTRE



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che, all'articolo 1, comma 7, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per l'occupazione";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che recita: "Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo Sociale per occupazione e formazione" nel quale affluiscono le risorse del citato Fondo per l'occupazione, una quota delle risorse nazionali disponibili dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTO l'articolo 7-ter, comma 14, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 che predispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 di € 600.000,00 per l'anno 2014;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria" con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;



A

VISTO il decreto del Direttore Generale per le politiche attive e passive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 155 del 7 febbraio 2014, con il quale si impegna, per l'annualità 2014, la somma di € 14.576.593,30 in favore delle regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto impegno finanziario operato dal decreto direttoriale n. 155 del 7 febbraio 2014 non include le quote del finanziamento statale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (annualità 2014) che sarebbero state assegnate alle province autonome di Bolzano (€ 159.362,83) e di Trento (€ 157.750,84) che, pertanto, sono rese indisponibili;

VISTO il parere espresso in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse per l'annualità 2014 nella misura di € 14.576.593,30

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, si dispone, per l'annualità 2014, la destinazione della somma di **euro 14.576.593,30**, in favore delle regioni per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati e non.
2. L'onere di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le regioni, nel confronto con le parti sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalità:
 - a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale;
 - b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Articolo 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, pari ad **euro 14.576.593,30**, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le

regioni sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico, come da tabella di seguito riportata:

regioni	euro
Piemonte	€ 1.187.520,69
Valle d'Aosta	€ 35.982,36
Lombardia	€ 2.869.206,39
Veneto	€ 1.413.755,80
Friuli – Venezia – Giulia	€ 342.399,55
Liguria	€ 395.252,71
Emilia – Romagna	€ 1.298.357,78
Toscana	€ 969.353,15
Umbria	€ 232.211,40
Marche	€ 419.316,56
Lazio	€ 1.504.391,26
Abruzzo	€ 320.885,25
Molise	€ 65.059,30
Campania	€ 993.899,12
Puglia	€ 784.190,35
Basilicata	€ 116.956,90
Calabria	€ 346.763,61
Sicilia	€ 903.014,76
Sardegna	€ 378.076,35
TOTALE	€ 14.576.593,30

(Dati Istat – Forze di Lavoro, Media 2012).

2. Le amministrazioni regionali garantiscono, nelle diverse tipologie d'azione, il principio delle pari opportunità.

Articolo 3

1. Le regioni predispongono specifiche procedure ad evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle procedure di cui sopra nonché l'atto d'impegno giuridicamente vincolante delle risorse a seguito del quale il Ministero procede alla liquidazione delle risorse indicate nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
2. Le regioni favoriscono l'integrazione degli interventi di cui al presente decreto con omologhe azioni finanziate dai fondi comunitari e da altri fondi nazionali nel rispetto della rispettiva disciplina.
3. Il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014 e Regolamento UE n. 1407/2013 c.d. "de minimis").
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca e al successivo



disimpegno delle risorse non impegnate dalle regioni con atti giuridicamente vincolanti.

Articolo 4

1. Le regioni inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo con le regioni e con la collaborazione dell'Isfol. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, **11 NOV 2014**

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

